

CATASTO: NUOVE PROCEDURE

INSERTO

È imminente l'attivazione della versione 8.0 del software Pregeo con notevoli innovazioni che, se da una parte conferiscono maggior spessore al lavoro del professionista, certamente pesano sull'economia dello studio. A questo si aggiungono le preoccupazioni che derivano dalla nuova procedura, con il rischio che milioni di osservazioni topografiche siano vanificate a causa della loro sostituzione. L'aspettativa dei professionisti era che si stilasse un bilancio per verificare le problematiche incontrate e ridurne gli effetti per il futuro, trovare margini di miglioramento nella redazione degli atti di aggiornamento e da ultimo "pesare" l'attuale preparazione professionale.

Dopo non avere ottemperato alle finalità progettuali della circolare 2/88, vanificando anni di lavoro e di impegno economico dei professionisti, oggi si richiede loro un ulteriore impegno con la motivazione che si tratta di procedure che esaltano "la professionalità e la qualità degli atti di aggiornamento".

Certamente la categoria dei geometri non teme l'innovazione in quanto l'aggiornamento e la formazione professionale sono una costante della nostra professione, ma questa è l'ennesima conferma che ogni volta che si parla di innovazioni in materia catastale esse hanno lo stesso effetto del "Vaso di Pandora".

In queste pagine, oltre ad un'approfondita analisi delle innovazioni, sono pubblicati: il testo del Provvedimento 3/12/2003 dell'Agenzia del Territorio "Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS" e quello della Circolare dello stesso Ente dell'11.12.2003 "Attivazione delle procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS".

CATASTO: “VASO DI PANDORA”

Bernardino Romiti

Dopo circa sedici anni dalla entrata in vigore della circolare 2/88 il catasto terreni si riappropria del ruolo di attore principale dell’Agenzia del Territorio. Il 7 giugno 2004 è prevista l’attivazione della versione 8.0 del software Pregeo, che sostituisce la precedente introducendo, tra l’altro, la metodologia di rilievo G.P.S. e l’altimetria o calcolo dei dislivelli; nei successivi 5 mesi dall’attivazione è data la facoltà di utilizzare anche la versione 7.52 del Pregeo.

In questi anni la categoria dei geometri ha lavorato a pieno ritmo con la procedura Pregeo, investendo in tempo e denaro per perseguire i fini ispiratori delle note circolari 2/87 e 2/88 e cioè:

- Numerizzare i fogli catastali;
- Realizzare una sottorete trigonometrica, capillare, di punti di appoggio dei rilievi topografici per l’aggiornamento degli atti catastali (PF);

- Ricomposizione cartografica. In sintesi trasformare lo scopo della mappa catastale da un esclusivo uso fiscale e della individuazione della qualità culturale anche ad un uso civile, per l’individuazione e verifica

delle proprietà, nonché per un uso tematico al servizio degli enti pubblici (P.R.G., Rete di distribuzione dei servizi, Protezione civile ecc.).

L’aspettativa dei professionisti, in generale, per non correre il rischio di vanificare gran parte del lavoro svolto era che si stilasse un bilancio per verificare le problematiche incontrate e ridurne gli effetti per il futuro, trovare margini di miglioramento nella redazione degli atti di aggiornamento e da ultimo “pesare” l’attuale preparazione professionale.

Ad oggi i risultati sono:

- La numerizzazione delle mappe non è in atto in quanto i nostri libretti delle misure, allegati agli atti di aggiornamento, non sono stati georeferenziati;

- I punti fiduciali istituiti e rilevati dai professionisti (rete capillare di appoggio), infatti, non sono stati collegati o georeferenziati alla rete trigonometrica catastale (vedi fallimento dell’appalto ACQUATER);

- La ricomposizione cartografica, conseguenzialmente ai punti precedenti, non è in attuazione.

Questo immobilismo, questo

non perseguire i fini progettuali della riforma, introdotta con la circolare 2/88, ha generato nei professionisti la crescente tendenza ad affrontare l’aggiornamento degli atti catastali con lo scopo di preoccuparsi, principalmente, di rilevare i punti fiduciali e non i confini dell’oggetto del rilievo e i punti topografici di rilevanza catastale ad esso prossimi. Senza considerare che il libretto delle misure ha lo scopo di “fissare” in modo duraturo nel tempo gli oggetti del rilievo, che i dati topografici che lo individuano con certezza hanno più “peso topometrico” di quelli che interessano i punti fiduciali i quali, in un futuro più o meno prossimo, potrebbero scomparire (vedi problema Pregeo 8.0 e l’altimetria).

Una corretta redazione di un atto di aggiornamento catastale ha come “struttura portante” un buon lavoro topografico e non solo informatico, che rappresenta la “vestizione” del “tipo”.

In sostanza c’è il rischio che alcune innovazioni introdotte nelle procedure di aggiornamento catastale ci inducano a procedere principalmente da

operatori informatici e di strumentazione topografica ed in minima parte da topografi.

A parere dello scrivente in questo momento era importante restituire il catasto terreni alla topografia, impegnando il personale tecnico nelle operazioni di rilievo per georeferenziare i punti fiduciali alla rete trigonometrica catastale, nonché iniziare l'elaborazione dei libretti delle misure allegati ai nostri tipi di aggiornamento. È in questa fase che l'ufficio doveva provvedere ad individuare il riferimento altimetrico dei punti fiduciali istituiti e rilevati o a sostituirli con altri più idonei allo scopo.

Con l'attivazione della versione Pregeo 8.0 vengono riproposte le finalità della circolare 2/88 ed introdotte le seguenti innovazioni:

1) **ESTRATTO DI MAPPA DIGITALE** (mod. 51): esso è composto da due files, uno è l'immagine che rappresenta lo stralcio della mappa interessata e l'altro è un file ASCII contenente le informazioni necessarie per redigere l'atto di aggiornamento (le coordinate dei vertici della particella, individuazione dei PF e le relative coordinate, i dati censuari della/e particella/e, le distanze tra i PF); l'estratto potrà anche essere autoallegato dal professionista che dovrà acquisirlo con lo scanner, digitare le particelle interessate ed orientarle.

2) **PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO**: il professionista potrà proporre l'adattamento

del rilievo alla geometria della mappa, sovrapponendo il rilievo in modo di far coincidere dei punti attendibili topocartograficamente dello stesso, con quelli corrispondenti della mappa (sovrapposizione non cartacea ma informatica); eventuali (certe) sovrapposizioni non coincidenti si elimineranno con l'opzione di "allunga" e "taglia" le linee non coincidenti (adatta); questa è una operazione molto delicata perché è proponibile solo per quelle minime differenze dovute all'errore di graficismo e non a sconfinamenti tra proprietà diverse; non subiscono variazioni le osservazioni topografiche riportate nel libretto delle misure.

3) **ALTIMETRIA**: è introdotta in attuazione del D.M. n. 28 del 02/01/1998; viene richiesto di determinare i dislivelli tra i vari punti fiduciali, un punto dell'oggetto del rilievo e delle stazioni celerimetriche; non sono motivi di sospensione eventuali differenze ed errori sull'altimetria; è evidente che tutti i punti fiduciali istituiti e iperdeterminati dovranno essere ridefiniti altimetricamente individuando con certezza, su una nuova monografia e/o sul posto, il punto di riferimento altimetrico.

4) **RILIEVO CON METODOLOGIA G.P.S.**: è consentito l'uso di tale metodologia in quanto nel software sono stati introdotti specifici tipi di righe.

Analizzando le innovazioni è innegabile che il lavoro e gli

elaborati del professionista acquistano un maggior spessore professionale (sicuramente anche le spese ed ho dei dubbi per le parcelle), sia nella quantità dei dati che nella qualità del prodotto topografico che però "pesano" sull'economia dello studio professionale.

A questo si devono aggiungere i problemi e le preoccupazioni che derivano dalla nuova procedura:

- i fogli catastali digitali sono tutti aggiornati? o dovremo attendere che l'ufficio effettui i necessari aggiornamenti? verranno rispettate le tempistiche di rilascio prescritte?
- la proposta di aggiornamento, e nello specifico l'operazione "adatta", come verrà "proposta" dai professionisti e "recepita" dai funzionari preposti dell'ufficio?
- G.P.S.: per quanto tempo l'uso è facoltativo? Consideriamo che la georeferenziazione dei punti fiduciali con la rete trigonometrica catastale è fallita in quanto non è stata eseguita né d'ufficio né dalla società che a suo tempo si aggiudicò il bando di gara (non si conoscono i risultati del lavoro svolto); niente di più facile che qualcuno pensi di ottenere tale operazione dai professionisti a titolo gratuito.
- Altimetria: è questa l'innovazione che, a parere dello scrivente, creerà problemi operativi, più che culturali, ai professionisti; essa è di fatto la dichiarazione di archiviazione di 16 anni di lavoro topocatastale dei professioni-

sti, in quanto i punti fiduciali in atti dovranno essere aggiornati con l'individuazione del punto di riferimento altimetrico. È evidente che di detti punti fiduciali solo una piccola percentuale (20-30%) è idonea allo scopo (spigolo fabbricato, testa di termine), mentre il restante 70-80% dovrà essere sostituito (passone in legno, picchetto infisso su vertice di macera) perché materializzato in modo da non consentire una individuazione certa altimetricamente; questo provocherà le stesse problematiche sorte al momento della attivazione della circolare 2/88, e cioè per un periodo più o meno lungo si determinerà una situazione di "instabilità" della posizione dei nuovi punti fiduciali che perdurerà fino a che la nuova maglia non verrà ottimizzata dai singoli professionisti o d'ufficio.

Nell'immediato, più specificamente nei cinque mesi nei quali è data facoltà di utilizzare indifferentemente sia la versione 7.52 che la 8.0 di Pregeo, si potrà verificare che un professionista annulli uno o più punti fiduciali perché non idoneo/i per l'altimetria, istituendone altro/i, creando involontariamente delle difficoltà all'ipotetico collega che ha in corso di lavorazione/approvazione un atto di aggiornamento redatto con la versione 7.52 di Pregeo.

Tale, tutt'altro che remota, evenienza potrà creare "frizioni" nei rapporti tra professio-

nisti e/o tra questi e i funzionari dell'Agenzia; si propone di consentire, nel periodo di sperimentazione, l'utilizzo di entrambe le maglie dei punti fiduciali, anche miste, delegando ai funzionari dell'Agenzia di trasformare i "vecchi" punti fiduciali, nella fase di approvazione dell'atto, in punti ausiliari.

Ritengo che si potrebbe tentare di "conservare" in parte la maglia dei punti fiduciali esistente, individuando punti di riferimento altimetrici (da monografare) nelle immediate vicinanze di quei punti fiduciali che, essendo stati iperdeterminati e possedendo i requisiti planimetrici ma non altimetrici, hanno acquisito rilevanza topometrica ai fini catastali.

Debbo rimarcare le gravi conseguenze del fatto che milioni di osservazioni topografiche interessanti i punti fiduciali saranno vanificate a causa della loro sostituzione.

Questa situazione non può passare inosservata ed in silenzio: non si è ottemperato alle finalità progettuali della circolare 2/88 rendendo vani anni di lavoro e di impegno economico dei professionisti, quindi anche dei geometri, ed oggi si richiede un ulteriore impegno, con la pretesa di "verniciare" il tutto con la motivazione che si tratta di nuove procedure che esaltano ulteriormente "la professionalità **dei tecnici** e la qualità degli atti di aggiornamento";

È da rimarcare il fatto che al

42° Congresso Nazionale di Venezia la mozione conclusiva sulla Topografia - Catasto auspicava, tra l'altro, proprio "... il completamento entro breve scadenza del rilievo e del calcolo della maglia primaria e secondaria dei punti fiduciali, allo scopo di dare valenza cartografica alle misure fornite dal libero professionista...". La risposta a questa mozione è ormai nota: è come parlare ai sordi!!

In conclusione ritengo di poter affermare che come categoria non temiamo questo tipo di innovazioni in quanto l'aggiornamento e la formazione professionale sono il nostro "credo". Devo però constatare che siamo di fronte all'ennesima conferma del fatto che, ogni volta che si attivano nuove procedure catastali per l'attività professionale dei geometri e dei professionisti in genere, queste hanno lo stesso effetto del "**Vaso di Pandora**".

**AGENZIA DEL TERRITORIO:
PROCEDURA PREGEO 8
Provvedimento 3 dicembre 2003**

**Procedura Pregeo 8 per la
presentazione degli atti di
aggiornamento catastali,
l'aggiornamento automatico della
cartografia catastale ed il
trattamento dei dati altimetrici e
GPS (G.U. n. 285 del 9/12/2003)**

IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria;

Vista la legge 17 agosto 1941, n. 1043, che, all'art. 4 comma 1, stabilisce: «le mappe catastali possono essere anche altimetriche»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1949 con cui è stata approvata l'«Istruzione per le operazioni trigonometriche»;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1951 con cui è stata approvata l'«Istruzione sulla poligonazione»;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1953 con cui è stata approvata l'«Istruzione per il rilevamento particellare»;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68 «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 «Perfezionamento e revisione del sistema catastale»;

Visto il decreto direttoriale 19 gennaio 1988, n. 4A/322 con cui è stata approvata l'«Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento»;

Vista la circolare 26 febbraio 1988, n. 2, concernente «Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggior-

namento» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 ed in particolare l'art. 5 comma 3, che stabilisce la modifica o l'integrazione dei modelli delle formalità e delle procedure attraverso provvedimento del direttore generale;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 che, all'art. 16, comma 2, prevede l'altimetria quale aspetto dell'informazione metrica delle mappe catastali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, art. 6, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, concernente «Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria» a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la necessità di emanare il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio richiamato all'art. 1, comma 1, del predetto regolamento, preliminarmente all'attivazione delle procedure informatiche di cui all'art. 1, comma 7 del medesimo regolamento;

Ritenuta la necessità di impartire norme integrative per l'esecuzione dei rilevamenti catastali indirizzati al recupero della precisione metrica delle mappe ed

al trattamento automatizzato dei dati di aggiornamento;

Considerata la disponibilità di strumentazione per il rilievo topografico ad avanzata tecnologia, che rende possibile la predisposizione ed il trattamento degli atti geometrici di aggiornamento anche con la nuova metodologia di rilevamento satellitare;

Ritenuta la necessità di consentire ai tecnici professionisti, redattori degli atti di aggiornamento catastale, di predisporre direttamente la «proposta di aggiornamento» per consentire il rapido aggiornamento degli archivi catastali;

Considerato che occorre dare avvio all'adozione di nuove norme per l'aggiornamento automatico della cartografia catastale e disciplinare l'impiego della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento;

Vista la «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS», con annessa «Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento», predisposta dalla Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare;

Dispone:

Art. 1. È approvata la «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS», e l'annessa «Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento». La procedura e l'annessa istruzione hanno efficacia a partire dalla data che verrà stabilita per ciascun ufficio provinciale dalla Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare.

Art. 2. La «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS» e l'annessa «Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni alti-

metriche nel rilievo catastale di aggiornamento» sono pubblicate sul sito dell'Agenzia del territorio www.agenziaterritorio.it Sullo stesso sito viene pubblicato il calendario di attivazione della Procedura presso gli uffici provinciali, nonché eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie.

Art. 3. La data di attivazione della procedura e dell'istruzione di cui all'art. 1 viene comunicata da ciascun ufficio provinciale, con anticipo di almeno quindici giorni, agli ordini e collegi, competenti territorialmente, delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Art. 4. Nei cinque mesi successivi alla data di attivazione, vengono accettati anche gli atti di aggiornamento redatti secondo la previgente normativa. Decorso tale termine, gli atti di aggiornamento dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni di cui al presente provvedimento. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

**AGENZIA DEL TERRITORIO:
PROCEDURA PREGEO 8
CIRCOLARE N.10
dell'11/12/2003, Prot. n° 98504**

Oggetto: Attivazione della procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS.

I. Premessa

Con la nota C/2325 del 09.01.2002, la scrivente ha dato avvio alle attività di impianto e gestione della cartografia catastale in formato digitale per l'intero territorio nazionale.

Nel corso dell'anno 2002, sono stati così introdotti nel sistema informativo 180.000 fogli di mappa nel formato raster, con alcuni strati informativi già nel formato vettoriale (confini foglio, centroidi delle particelle e tutti gli atti di aggiornamento pervenuti in formato digitale a far data dal 1989), che, insieme agli altri 100.000 fogli di mappa già in formato vettoriale, completano l'archivio cartografico digitale.

Tutta la cartografia catastale, indipendentemente dal modello dati (vettoriale o raster) viene ora aggiornata con procedure informatiche interattive uniche (Pregeo per la componente topografica e Wegis per la componente cartografica) per tutto il territorio nazionale.

Circa 15.000 fogli di mappa sono ancora conservati su supporto cartaceo e continueranno ad essere aggiornati con procedure manuali, fino al momento in cui verranno trasposti in formato digitale, attività prevista per il prossimo anno.

Per ottimizzare il processo di aggiornamento degli archivi, è stata predisposta una nuova procedura informatica, denominata Pregeo 8, sulle modalità di predisposizione, gestione ed elaborazione dei dati di aggiornamento, che consentirà di aggiornare la cartografia e l'archivio amministrativo-censuario del catasto dei terreni, in modalità completamente automatica e di veicolare gli atti di aggiornamento da e verso l'Agenzia, attraverso la rete telematica.

2. Normativa di riferimento

Il quadro normativo nel quale si inserisce la presente Circolare è costituito prevalentemente dalle norme sottoindicate:

- Testo Unico delle Leggi sul Nuovo Catasto dei Terreni, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;
 - Regolamento approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria;
 - Legge 17 agosto 1941, n. 1043, che, all'art. 4 comma 1, stabilisce: "le mappe catastali possono essere anche altimetriche";
 - D.M. 30 novembre 1949 con cui è stata approvata l'«istruzione per le operazioni trigonometriche»;
 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, "Perfezionamento e revisione del sistema catastale";
 - Circolare 19 gennaio 1988, n. 4A/322 con cui è stata approvata l'«istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento»;
 - Circolare 26 febbraio 1988, n. 2 concernente «Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento» e successive integrazioni e modificazioni;
 - Regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 ed in particolare l'art. 5 - comma 3, che stabilisce la modifica o l'integrazione dei modelli delle formalità e delle procedure attraverso provvedimento del Direttore Generale;
 - D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 che, all'art. 16 comma 2, prevede l'altimetria quale aspetto dell'informazione metrica delle mappe catastali;
 - Provvedimento 3 dicembre 2003, di approvazione ed adozione della "Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS".
- Quest'ultimo provvedimento è composto da:
- Procedura informatica Pregeo 8 per la

CATASTO: PREGEO 8

presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS (disponibile sul sito www.agenziaterritorio.it);

- Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento (disponibile sul sito www.agenziaterritorio.it);

- Disposizione Operativa sull'utilizzazione della Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS (disponibile sul sito www.agenziaterritorio.it).

3. La nuova procedura di aggiornamento

Fermi restando tutti i principi sanciti nella circolare 2/88, la nuova Procedura Pregeo 8 amplia le possibilità operative di predisposizione e di trattamento degli atti geometrici di aggiornamento, e prevede le modalità di acquisizione e di trattamento del dato altimetrico, che entra ora a far parte del rilievo di aggiornamento (limitatamente ad alcuni punti), e deve essere fornito dai tecnici esterni, quale ulteriore elemento informativo della cartografia catastale.

A tale riguardo non sembra inutile sottolineare, anche in questa sede, un concetto per altro ben specificato nella Disposizione Operativa, ovvero che la valenza dell'informazione altimetrica resta circoscritta all'ambito topografico e non incide sull'aspetto catastale dell'atto.

In altri termini, eventuali errori nei dati altimetrici non potranno costituire motivo di sospensibilità né di rallentamento dell'iter di approvazione dell'atto stesso.

4. Principali elementi innovativi introdotti dalla Procedura Pregeo 8

I principali elementi innovativi introdotti dalla nuova Procedura, per gli aspetti gestionali, riguardano:

- il rilascio dell'estratto di mappa in formato digitale da parte dell'ufficio;
- la convalida dell'estratto di mappa digitale autoallegato dal professionista;
- la predisposizione della proposta di aggiornamento in formato digitale da parte del professionista;
- l'esame tecnico dell'atto di aggiornamento direttamente in front-office;

- l'aggiornamento simultaneo ed in tempo reale dell'archivio cartografico e amministrativo-censuario del catasto dei terreni.

Le innovazioni indicate sono finalizzate a garantire il regolare flusso degli atti di aggiornamento correnti e ad evitare la formazione di arretrato, perseguendo così l'aggiornamento e l'allineamento tra le variazioni degli oggetti immobiliari intervenute sul territorio ed i corrispondenti dati negli archivi catastali.

I principali elementi innovativi introdotti dalla nuova Procedura, per gli aspetti di rilevamento topografico, riguardano:

- la possibilità di utilizzare la metodologia GPS nell'esecuzione del rilievo catastale di aggiornamento;
- l'obbligo di acquisire i dati altimetrici per alcuni punti del rilievo, secondo le modalità indicate nella "Disposizione Operativa sull'utilizzazione della Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS".

Fondamentale importanza assume in tale ambito la tempestività del rilascio dell'estratto di mappa da parte dell'ufficio, per non vanificare i benefici nella nuova procedura informatica, tenendo anche conto che, in questo quadro, i tecnici professionisti provvederanno a predisporre la proposta di aggiornamento in forma digitale, per il rapido inserimento in banca dati.

5. Modalità di attivazione della nuova procedura

Come già specificato, la formale adozione della Procedura Pregeo 8 e dell'annessa Istruzione è oggetto del provvedimento in data 3/12/2003 del Direttore dell'Agenzia del Territorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 285 del 9/12/2003).

Il testo è disponibile sul sito www.gazzettaufficiale.it, accessibile dal sito intranet dell'Agenzia del Territorio, tramite il seguente indirizzo: <http://intranet.territorio.finanze.it/link.htm>.

Ai fini di una larga e tempestiva diffusione del Provvedimento alle categorie professionali locali, è opportuno che copia dello stesso venga esposta nei locali dell'Ufficio accessibili agli utenti esterni.

L'attivazione della nuova Procedura Pre-

geo 8 avverrà gradualmente in un arco di tempo di circa 6 mesi a decorrere dal mese di dicembre 2003, e scaglionata secondo gruppi di Uffici, via via selezionati tenendo conto della situazione di allineamento degli archivi.

Ciascun Ufficio provinciale provvederà a comunicare la data di attivazione della nuova Procedura e della relativa Istruzione, con un anticipo di almeno quindici giorni, agli Ordini e Collegi territorialmente competenti, mentre questa Direzione Centrale fornirà le informazioni di cui trattasi ai Consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

La scrivente provvederà a comunicare il calendario dell'attivazione della Procedura Pregeo 8 per i diversi gruppi di Uffici.

A far tempo dalla data di attivazione della nuova procedura, decorrerà un periodo transitorio di 5 mesi, durante il quale gli atti di aggiornamento potranno essere presentati sia con la nuova versione 8.00 di PREGEO, sia con la versione 7.52, attualmente vigente, e ciò al fine di rendere più graduale e formativo il passaggio alle nuove modalità operative previste dalla procedura di cui trattasi.

6. Raccomandazioni finali

Al fine di rendere più agevole l'adozione della nuova Procedura Pregeo 8, si ritiene utile sottolineare la rilevanza delle seguenti azioni che gli Uffici provinciali dovranno svolgere:

- mantenere assidui contatti con i locali Collegi e Ordini professionali per approfondire le questioni tecniche, operative ed organizzative;
 - utilizzare lo strumento del "forum", istituito con la nota prot. 80167 del 13.10.2003, per segnalare anomalie e per formulare eventuali richieste di chiarimenti;
 - curare il costante affiancamento di tutto il personale da parte dei tecnici che hanno partecipato al corso di formazione;
 - procedere con tempestività alla produzione degli estratti di mappa ed all'approvazione degli atti di aggiornamento;
 - eseguire il costante monitoraggio delle attività a tutti i livelli di controllo locali.
- Per gli aspetti organizzativi si rimanda alla Procedura Operativa in corso di emanazione.